


**CONTRATTAZIONE DECENTRATA DI LAVORO A LIVELLO D' ISTITUTO  
DEL PERSONALE DOCENTE DEL LICEO CLASSICO "ANDREA MAFFEI"**

Il giorno 17 marzo 2010, nell' Ufficio di presidenza del Liceo Classico "Andrea Maffei", Viale F.A. Lutti, 7 in Riva del Garda, ha avuto luogo l'incontro per la sottoscrizione del contratto decentrato d'istituto.

la parte pubblica è rappresentata da:

Prof.ssa Antonia Zamboni



Dirigente Scolastico

la delegazione sindacale è rappresentata da:

Tamara Lambiase

Gloria Bertoldi

Giuseppe Lifonso

Isaia Iorfida

Antonio Allegretti

Pietro Di Fiore

C.I.S.L. Scuola


C.G.I.L. – F.L.C.

C.G.I.L. – F.L.C. RSA

GILDA degli Insegnanti

GILDA degli Insegnanti RSA

U.I.L. Scuola



TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1 – Finalità della contrattazione di Istituto**

- a) Il contratto ha lo scopo di esplicitare preliminarmente i modelli di relazione sindacale e di definire lo sviluppo delle relazioni sindacali a livello di istituto, in particolare la realizzazione degli incontri tra parte pubblica e rappresentanti dei lavoratori, assicurando, attraverso un'apposita calendarizzazione degli stessi, il diritto sindacale all'accesso all'informazione preventiva e successiva;
- b) Il presente contratto indica i criteri e le procedure di gestione delle risorse umane, economiche e strumentali, garantendo la traduzione operativa degli obiettivi previsti dal Progetto di Istituto contemperando gli interessi dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza del servizio scolastico.
- c) Le disposizioni contenute nel presente accordo si applicano al personale docente assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso questo Istituto scolastico.

**Art. 2 – Ambito della contrattazione di istituto**

1. La contrattazione di istituto ha per oggetto le materie indicate dall'articolo 5, comma 3 del C.C.P.L. 2006 – 2009:
  - a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al progetto d'istituto;
  - b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
  - c) criteri inerenti le prestazioni in regime di flessibilità;
  - d) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali;
  - e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - f) criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, eccetto quelli a destinazione vincolata;
  - g) criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro, nonché criteri inerenti l'articolazione dell'orario e l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto e per le attività comunque finanziate
  - h) altre materie per le quali i contratti provinciali prevedono la contrattazione decentrata

**Art. 3 – Decorrenza e durata dell'accordo**

1. Il presente accordo ha validità fino al 31.08.2012, ad eccezione di quelle materie che per loro natura vanno contrattate annualmente e si rinnova tacitamente qualora non sia data disdetta da una delle due parti con comunicazione scritta entro un mese dalla scadenza.
2. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino alla sottoscrizione del nuovo contratto.
3. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o su richiesta delle parti.
4. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione, il dirigente scolastico provvederà all'affissione di copia integrale all'albo dell'Istituto e pubblicazione sulla pagina web dell'Istituto.

The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged horizontally from left to right. The signatures are stylized and vary in complexity, with some featuring loops and flourishes. They appear to be official signatures of the parties involved in the agreement.

## TITOLO II RELAZIONI SINDACALI

### **Art. 4 – Le relazioni sindacali**

1. Le relazioni sindacali si realizzano secondo i seguenti modelli relazionali:

- a) informazione preventiva e successiva;
- b) contrattazione decentrata di istituto;
- c) concertazione

### **Art. 5 – Informazione, contrattazione e concertazione – calendario degli incontri**

1. Tra la parte pubblica e le RSA e OO.SS. viene concordato il seguente calendario annuale degli incontri (e di invio della documentazione relativa alle questioni oggetto di informazione) allo scopo di garantire l'informazione preventiva e successiva di cui agli articoli 7 ed 8 del C.C.P.L.:

- a) entro il mese di ottobre:
  - informazione preventiva sui criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento
  - informazione preventiva per l'utilizzo dei servizi sociali
  - informazione preventiva sui criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica con altri Enti e Istituzioni in cui rientrano i corsi finanziati con il Fondo Sociale Europeo
  - informazione successiva sui nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti comunque finanziati, compresi corsi finanziati con il Fondo Sociale Europeo e le relative quote individuali di retribuzione
  - informazione sull'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
- b) entro il mese di marzo, salvo i tempi tecnici:
  - informazione preventiva su proposta di formazione delle classi e di determinazione dell'organico della scuola.
- c) entro il mese di ottobre:
  - contrattazione dei criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto
  - contrattazione sulla retribuzione del personale individuato come funzione strumentale ai sensi dell'articolo 35, comma 2 CCPL
- d) concertazione

2. Le RSA, OO.SS. firmatarie del C.C.P.L. ricevuta l'informazione, ai sensi dell'articolo 7 del C.C.P.L. possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione a livello di istituzione scolastica sulle materie di cui al comma 4, lettera a) dell'articolo 9 C.C.P.L. 2006 – 2009.


3. La documentazione relativa alle questioni in oggetto di informazione preventiva e successiva viene inviata alle RSA – OO.SS con nota scritta. All'informazione segue, su richiesta, l'incontro tra le parti.

### **Art. 6 – Svolgimento degli incontri – individuazione delle procedure**

1. Gli incontri sono convocati dal dirigente scolastico e/o su richiesta delle parti almeno cinque giorni prima della data stabilita.

### **Art. 7 – Interpretazione autentica**

1. In caso di controversie interpretative, le parti firmatarie si incontrano, entro trenta giorni, per definire consensualmente il significato della/e clausola/e da chiarire. La procedura deve concludersi entro trenta giorni dalla data del primo incontro. Per quanto non espresso si fa riferimento all'articolo 11 del C.C.P.L. 2002 - 2005.



**Art. 8 – Agibilità sindacale all'interno dell'istituto.**

1. Nella bacheca sindacale dell'istituzione scolastica situata in luogo accessibile e visibile ai lavoratori, le OO.SS. hanno diritto ad affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro.
2. I rappresentanti sindacali accreditati e le OO.SS./R.S.A. esercitano il diritto di affissione assumendosene la relativa responsabilità.
3. L'istituto assicura la tempestiva affissione negli appositi spazi del materiale sindacale inviato per posta elettronica, via fax o per posta ordinaria e consegna tutte le comunicazioni, inviate dalle OO.SS. provinciali, ai rappresentanti sindacali d'istituto.
4. Alle R.S.A./OO.SS. è consentito, per finalità inerenti alle funzioni attribuite comunicare con il personale della scuola libero da impegni di servizio, ottenere in utilizzo un locale per le riunioni e un armadio per la raccolta di materiale sindacale, usare telefono, fax, fotocopiatrice e posta elettronica, per gli scopi inerenti alla funzione.

**Art. 9 – Assemblee sindacali di istituto**

1. Le R.S.A./OO.SS. possono indire assemblee in orario di lavoro e fuori orario di lavoro, nei limiti e secondo le procedure stabilite dall'articolo 16 del C.C.P.L. 2002/2005.

TITOLO III  
MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE IN RAPPORTO AL  
PROGETTO DI ISTITUTO

**Art. 10 – Modalità di determinazione dell'organico**

1. La richiesta di organico è predisposta per attuare il progetto di istituto, che ha valenza pluriennale, con particolare attenzione ad assicurare sia l'offerta curricolare obbligatoria, sia il potenziamento e l'arricchimento del curricolo.


**Art. 11 – Individuazione delle funzioni strumentali**

1. Nella predisposizione del piano annuale dell'attività scolastica, entro il mese di settembre, il dirigente scolastico individua le funzioni strumentali da attivare sulla base degli elementi di autoanalisi raccolti alla fine dell'anno scolastico precedente, in coerenza con il progetto di istituto, presenta la proposta al Collegio dei Docenti che può proporre integrazioni o modifiche, tenendo conto delle priorità di miglioramento deliberate dagli OO.CC. e raccogliendo le candidature degli interessati per l'incarico di funzione strumentale.
2. Il Collegio dei Docenti delibera le proposte contestualmente al piano annuale dell'attività scolastica e, nella riunione successiva, delibera le assegnazioni di incarico di funzione strumentale in coerenza al comma 2 dell'articolo 18 C.C.P.L. 2006 – 2009 e la contrattazione di Istituto ne definisce i compensi.

TITOLO IV  
CRITERI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI DEL  
PERSONALE DOCENTE ALLE CLASSI

**Art. 12 – Criteri generali di assegnazione/i alle classi**

1. Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali deliberati dal Consiglio dell'Istituzione ed in conformità alle proposte del Collegio dei Docenti, assegna gli insegnanti alle classi ed alle attività curricolari, nel rispetto della procedura e anche dei criteri sottolencati:
  - a) scadenza per la presentazione delle domande per la mobilità interna entro il 30 giugno;
  - b) assegnazione dei docenti alle classi, di norma, nel primo Collegio dei Docenti del mese di settembre e comunque almeno otto giorni prima dell'inizio delle lezioni.
2. Il dirigente scolastico segue, per l'assegnazione, i seguenti criteri in ordine di priorità:



- valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali in relazione alle attività previste dal progetto di istituto;
  - rispetto della continuità didattica ed eventuale rinforzo di classi che hanno una forte rotazione di docenti;
  - in caso di contrazione di posti su un indirizzo, assegnazione prioritaria ai docenti titolari su tale indirizzo, valutando la continuità in prospettiva;
  - considerazione delle richieste volontarie, con passaggio graduale in caso di richiesta di cambio di corso;
  - in caso di richieste concorrenti prevale l'anzianità di servizio in riferimento alla graduatoria di istituto;
3. Nell'assegnazione alle classi e alle sedi il dirigente può derogare dai criteri approvati con provvedimento motivato.
4. Il docente interessato può presentare eventuali reclami scritti al dirigente scolastico entro tre giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione, con risposta del dirigente scolastico entro un tempo congruo per garantire il regolare inizio dell'anno scolastico.

## TITOLO V CRITERI INERENTI ALLE PRESTAZIONI IN REGIME DI FLESSIBILITÀ

### **Art. 13 – Utilizzo delle risorse: ore a disposizione e criteri per la flessibilità organizzativa**

1. Qualora si attui la riduzione dell'ora di lezione per cause esterne (previsto dall'articolo 25, punto 8 del C.C.P.L. 2002 - 2005) si attivano le procedure previste dall'articolo 13 del C.C.P.L. 2006 – 2009. Le prestazioni di cui all'articolo 13 devono essere impiegate secondo le esigenze del progetto di istituto per almeno il 50% ad attività con gli alunni, anche in forme di tutoraggio on – line con il riconoscimento di una quota forfetaria annuale di 8 ore.

### **Art. 14 – Flessibilità oraria per esigenze personali**

1. Per venire incontro a particolari e urgenti necessità dei docenti, il dirigente scolastico autorizza lo scambio temporaneo di ore tra docenti della stessa classe, a condizione che le ore siano recuperate entro trenta giorni successivi allo scambio nella stessa classe.
2. Le richieste di scambio devono essere presentate in forma scritta ed autorizzate dal dirigente scolastico almeno tre giorni prima.
3. Gli scambi di orario non riducono i giorni di ferie.

## TITOLO VI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIE DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

### **Art. 15 – Sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che dura in carica quattro anni, viene eletto da tutto il personale in servizio nell'Istituto, tra una rosa di candidati indicata dalle OO.SS. o in mancanza di indicazione tra il personale disponibile con le prerogative dell'accordo quadro 5 maggio 2003.
2. Viene garantito a tutto il personale un'adeguata informazione – formazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro (ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.Lgs 626/94 e ss.mm). I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pronto soccorso, saranno formati, in accordo a quanto previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008 , n. 81, in orario di servizio e per le ore eccedenti ricorrendo all'articolo 26 C.C.P.L. 2000/2005 e successive modificazioni ed integrazioni. La programmazione dei corsi di informazione – formazione sarà promossa e coordinata dal dirigente scolastico.

3. Tutta la documentazione inerente la sicurezza è messa a disposizione di tutto il personale in orario di ufficio.
4. Il dirigente scolastico individua gli addetti alla sicurezza, di evacuazione dei lavoratori, all'attività di antincendio e al primo soccorso, in funzione della loro capacità, degli specifici requisiti professionali posseduti, dell'idoneità fisica, dando precedenza a coloro che vi aderiscono volontariamente.

## TITOLO VII

### CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI ISTITUTO E PER L'ATTRIBUZIONE DI COMPENSI ACCESSORI, ECCETTO QUELLI A DESTINAZIONE VINCOLATA

#### **Art. 16 – Criteri generali di utilizzo**


1. Le risorse del fondo di istituto sono contrattate annualmente e successivamente distribuite ai docenti, con piano predisposto dal dirigente scolastico, sulla base del progetto di istituto e secondo i criteri annualmente stabiliti dalla contrattazione decentrata, pubblicati all'albo sindacale ed inviati alle OO.S.S. firmatarie del C.C.P.L.
2. Il piano proposto dal dirigente scolastico e l'ordine di impiego del fondo di istituto sono deliberati dal Collegio dei docenti, entro il mese di ottobre, salvaguardando le attività rientranti nel progetto di istituto.
3. Il dirigente scolastico provvede ad inviare ai docenti destinatari una determinazione di incarico personalizzata o cumulativa con l'indicazione della natura dell'incarico assegnato, la durata massima dell'impegno ed il compenso a carico del fondo di istituto.
4. Al termine dell'anno scolastico, il dirigente scolastico provvede inoltre ad assumere la determinazione di consuntivo con l'indicazione dei nominativi e dei relativi importi lordi totali spettanti con indicazione dei codici a cedolino.

#### **Art. 17 – Tempi e modalità di pagamento**

1. I dati per i compensi del fondo di istituto saranno segnalati al competente servizio della P.A.T. responsabile della liquidazione degli stessi, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno scolastico; le attività estive e i corsi effettuati per il recupero delle carenze formative entro dicembre.
2. Di norma l'istituto liquida le indennità di missione entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

#### **Art. 18 – Compensi e compiti delle figure incentivate**

1. Il dirigente scolastico convoca le R.S.A. e le OO.SS. per definire i compensi relativi alle figure di cui all'articolo 35 del C.C.P.L., anche sulla base del peso attribuito a ciascuna funzione dal Collegio dei Docenti.
2. Il piano annuale dell'attività scolastica proposto dal dirigente scolastico e deliberato dal Collegio dei Docenti, prevede annualmente le figure da incentivare e le commissioni da attivare. I compiti ed i relativi compensi sono definiti entro ottobre.



TITOLO VIII  
CRITERI E MODALITÀ RELATIVI ALL' ORGANIZZAZIONE  
DEL LAVORO E ALL'ARTICOLAZIONE DELL' ORARIO

**Art. 19 – Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro giornaliero è la somma delle ore di insegnamento e di attività funzionali all'insegnamento.
2. L'orario delle attività funzionali all'insegnamento e collegiali è stabilito nel piano annuale dell'attività scolastica.
3. In caso di superamento del monte ore previsto per attività dei Consigli di Classe è possibile concordare con il dirigente scolastico le priorità di partecipazione o il riconoscimento nell'ambito dell'articolo 13 del C.C.P.L. 2006 - 2009 fino ad un massimo di cinque ore.

**Art. 20 – Orario delle lezioni**

1. I criteri per la formulazione dell'orario delle lezioni sono quelli previsti dal progetto di istituto.
2. L'orario stabilito all'inizio dell'anno scolastico può essere modificato nei casi di modularità previsti dai piani di studio.
3. Nella predisposizione dell'orario di servizio il dirigente scolastico, compatibilmente con le esigenze didattiche, potrà tenere conto delle eventuali richieste personali e familiari se adeguatamente documentate.

**Art. 21 – Riunioni collegiali**

1. Il dirigente scolastico predisporre il piano annuale delle attività secondo le quantità orarie previste dai C.C.P.L. vigenti.
2. Le riunioni collegiali a livello di istituto sono convocate con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso con indicazione della durata della seduta.
3. Al termine delle lezioni dell'anno scolastico i docenti possono essere impegnati secondo un calendario ed un orario previsti dal piano annuale dell'attività scolastica approvato annualmente dal collegio dei Docenti.
4. I docenti non impegnati in commissione d'esame devono rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte (C.M. n. 462/98), per sostituire i colleghi eventualmente assenti.
4. Tutte le riunioni, eccetto quelle legate a scrutini ed esami, si svolgono di norma in giorni non prefestivi.

**Art. 22 – Rapporti con le famiglie**

1. Gli incontri con le famiglie sono quelli previsti dall'articolo 26 del C.C.P.L. 2002 - 2005 (comma 2 lettera c. e comma 5) su proposta del Collegio dei Docenti e delibera del Consiglio dell'Istituzione.

**Art. 23 – Fruizione delle ferie durante l'attività didattica**

1. Il docente con contratto a tempo indeterminato che intende fruire dei giorni di ferie previsti dall'articolo 52 del C.C.P.L. 2002-2005, presenta la richiesta al dirigente scolastico almeno sette giorni prima del periodo richiesto.
2. Il dirigente scolastico verifica le esigenze di servizio, comunica entro i due giorni precedenti alla fruizione la concessione delle ferie o i motivi del diniego in forma scritta.

**Art. 24 – Sostituzione dei docenti assenti**

1. Per le ore destinate alla sostituzione dei docenti per brevi assenze si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera b C.C.P.L.



2. Per la sostituzione dei docenti assenti temporaneamente si utilizzano i seguenti criteri:
1. Docenti della medesima classe
  2. Docenti del medesimo indirizzo e/o disciplina
  3. Presenza del docente nell'edificio in cui si svolge la supplenza (sede o succursale)

secondo il seguente ordine:

- a) Docenti non impiegati per vari motivi (esempio classi in attività extrascolastiche)
- b) Docenti tenuti al recupero di permessi brevi
- c) Docenti in ore/cattedra a disposizione
- d) Docenti utilizzabili ex articolo 26 comma 4 lettera b) C.C.P.L. 2002-2005 e ss.mm.
- e) Docenti a pagamento

**Art. 25 – Fruizione di permessi retribuiti per motivi personali**

1. Di norma, il permesso retribuito per motivi personali va richiesto con tre giorni di anticipo per poter permettere in modo ottimale la sostituzione, salvo situazioni di oggettiva gravità.
2. Le motivazioni delle richieste vanno documentate o autocertificate per iscritto anche al rientro in servizio.

**Art. 26 – Criteri per la frequenza di corsi di aggiornamento**


1. La partecipazione ad attività di formazione costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità e sono pertanto garantite pari condizioni di fruizione per il raggiungimento degli obiettivi definiti.
2. La richiesta di partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento deve tener conto del piano formativo annualmente deliberato dal Collegio dei Docenti.
3. Per corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dall'amministrazione si intendono i corsi organizzati dai soggetti di cui all'articolo 75 del C.C.P.L. e da quelli accreditati dal MIUR.
4. I docenti al termine del corso di aggiornamento esterno all'Istituto, sono tenuti ad allegare alla richiesta di liquidazione l'attestato di partecipazione al corso stesso.

**Art. 27 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento a quello provinciale.
2. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di gennaio 2011 per verificare l'attuazione del presente contratto, valutarne l'efficacia ed eventuale esigenze di modifica secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 5 del vigente C.C.P.L.

Letto, approvato e sottoscritto  
Riva del Garda, 17 marzo 2010

Prof.ssa Antonia Zamboni



Dirigente Scolastico


Tamara Lambiase



C.I.S.L. Scuola


Gloria Bertoldi

C.G.I.L. – F.L.C.



Giuseppe Lifonso

C.G.I.L. – F.L.C. RSA



Isaia Iorfida

GILDA degli Insegnanti



Antonio Allegretti

GILDA degli Insegnanti RSA



Pietro Di Fiore

U.I.L. Scuola

